DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1997

che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti del Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(97/328/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 9, paragrafo 9, terzo comma, l'articolo 10, paragrafo 3.3, terzo comma, l'articolo 11 e l'articolo 11 bis, paragrafo 6, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, l'articolo 11 e l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 [5], definisce all'articolo 1 le azioni al cui finanziamento può partecipare il FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 [7], definisce all'articolo 1 le azioni al cui finanziamento può partecipare il FSE e, all'articolo 2, le spese ammissibili;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «orientamento» [8] modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 [9], definisce all'articolo 1 le azioni al cui finanziamento può partecipare il FEAOG, sezione orientamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca [10], definisce all'articolo 1 le azioni al cui finanziamento lo SFOP può partecipare nonché, all'articolo 5 e nel regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti [11], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 25/97 [12], i criteri e le condizioni degli interventi;

considerando che il Consiglio Ecofin dell'11 marzo 1996, nelle deliberazioni relative allo scarico da dare per il bilancio 1994, ha chiesto nelle sue considerazioni che si debba eliminare ogni fonte di incertezza in materia di ammissibilità delle spese al fine di garantire un'utilizzazione ottimale e conforme alla vigente normativa delle

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 12.
[3] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[4] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.
[5] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.
[6] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.
[7] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.
[8] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.
[9] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44.
[10] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1.
[11] GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1.
[12] GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 7.

risorse comunitarie [1]; che, al fine di chiarire la situazione in materia di ammissibilità delle spese, sia per gli Stati membri che per i beneficiari, è opportuno includere l'allegato del presente documento, elaborato in collaborazione con gli Stati membri, nelle varie decisioni concernenti l'approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziative comunitarie presenti;

considerando che, al fine di rispettare il principio del legittimo affidamento, soltanto le disposizioni di detto allegato, che non impongono oneri o nuove condizioni né agli Stati membri né ai beneficiari, possono essere applicate ai progetti già selezionati;

considerando che la Commissione applicherà la presente decisione nel pieno rispetto delle caratteristiche e competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie degli Stati membri nel quadro del partenariato;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato di gestione delle strutture agricole e dello sviluppo rurale nonché del comitato di gestione permanente delle strutture della pesca;

dopo aver consultato il comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato esplicitamente previsto dall'articolo 124 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'allegato alla presente decisione [2] costituisce parte integrante delle decisioni recanti approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziative comunitarie.

2. Nella misura in cui le disposizioni di detto allegato impongano oneri o condizioni nuove o complementari agli Stati membri oppure ai beneficiari, esse si applicano unicamente agli investimenti, azioni, misure e progetti che fanno parte degli interventi citati al primo paragrafo e selezionati in data successiva al 1° maggio 1997.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1997.

Per la Commissione

Anita GRADIN

Membro della Commissione

[1] Raccomandazione del Consiglio dell'11 marzo 1996 sullo scarico da dare per il 1994, punto 3, capitolo 4 (FESR).

[2] Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.